



Su delibera del Consiglio Federale è istituita, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto ASI, la

COMMISSIONE CLUB

Ad essa vengono attribuite le seguenti funzioni:

- A) Esame delle domande di federazione per nuove associazioni.
- B) Controllo nei riguardi delle associazioni, già facenti parte della federazione, circa:
 - la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dello *Status* di socio federato;
 - le attività svolte dalle stesse, onde prevenire, sanare e proporre sanzioni per comportamenti in contrasto con lo Statuto, i Regolamenti e le Direttive emanate dall'ASI

Il presente Regolamento viene emanato al fine di offrire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità operative dei soci, onde garantire un'attività efficace ed omogenea della Federazione su tutto il territorio nazionale.

Esso si articola nei seguenti Capi:

CAPO I:

Associazioni che possono ottenere la federazione all'ASI

CAPO II:

Procedura per ottenere la federazione all'ASI e attività istruttoria della Commissione Club

CAPO III:

Funzioni e poteri di controllo della Commissione Club

CAPO IV:

Norme fondamentali per il mantenimento dello status di Club federato ASI

CAPO V:

Obblighi particolari

CAPO VI:

Enti Aderenti

CAPO VII:

Norme conclusive

CAPO I - Associazioni che possono ottenere la federazione all'ASI

Tipologia delle Associazioni che possono ottenere la federazione ASI:

- associazioni aventi come scopo primario la tutela e la promozione del motorismo e della locomozione storica in Italia (di seguito detti anche “Club Generici” o “CG”);
- associazioni aventi come scopo primario la tutela e la promozione dei veicoli di una o più Marche (di seguito detti anche “Registri di Marca” o “RDMC”);
- associazioni aventi come scopo primario la tutela e la promozione dei veicoli di uno o più Modelli (di seguito detti anche “Registri di Modello” o “RDM”) e/o derivati;
- associazioni aventi come scopo primario la tutela e la promozione di: ciclomotori, aeromobili, natanti, veicoli utilitari, veicoli agricoli, veicoli militari, veicoli da competizione, rotabili ferroviari, velocipedi, carrozze, go-kart, veicoli con caratteristiche peculiari, ma omogenee e chiaramente individuabili con denominazione univoca (ad esempio “barchette”, “veicoli americani” ecc...) e di qualsiasi altra tipologia di veicolo mobile (di seguito detti anche “Club di Settore” o “CDS”).

Requisiti per ottenere la federazione.

Le condizioni per ottenere la federazione all’ASI sono il possesso dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 3 del vigente Statuto, nonché quelli che seguono, così meglio riassunti:

- essere costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro;
- essere cultori di veicoli storici o comunque avere come scopo la tutela e la promozione del motorismo e della locomozione storica in Italia;
- avere coincidenza di fini con quelli dell’ASI e non assumere o non aver assunto comportamenti in contrasto con lo Statuto, i Regolamenti e le direttive dell’ASI;
- avere un numero di Tesserati non inferiore a 120, di cui almeno il 50% in possesso di veicoli d’epoca o d’interesse storico e collezionistico. Restano salve le eccezioni, previste dallo Statuto ASI per i Registri che non posseggano i requisiti numerici sopra indicati per notoria inesistenza sul territorio nazionale di un numero di veicoli sufficienti a soddisfare i requisiti per diventare Club Generici;
- avere la collocazione della propria sede operativa ad una distanza, da calcolarsi utilizzando Google maps in modalità “auto”, non inferiore a 30 km da quella di altro Club federato. La Commissione Club potrà tuttavia valutare, nell’esame delle domande di federazione da presentare al Consiglio Federale, ulteriori elementi di valutazione inerenti esigenze di prestazione di servizi, di copertura o di saturazione dei territori;
- costituzione e operatività dell’associazione da almeno due anni;
- essere in possesso del nulla osta all’utilizzo del marchio per i Registri di Marca e/o di Modello, qualora il marchio risulti attivo o registrato;
- fatto salvo quanto sotto meglio puntualizzato per i Registri di Marca, di Modello ed i Club di Settore, avere una sede rappresentativa o quantomeno decorosa dove si svolge l’attività associativa e culturale per il ritrovo dei Soci, dotata di idonei spazi per la Segreteria e relativi strumenti di lavoro con collegamento ad internet e telefono, con adeguati locali per incontrare i soci e per le attività dei Referenti Tecnici. La presenza di una biblioteca è certamente un elemento visto molto favorevolmente. La sede potrà essere ubicata in qualsiasi complesso immobiliare a prescindere dalla destinazione d’uso, ma dovrà avere un ingresso completamente autonomo. E’ possibile avere la sede locata in uno stabile di proprietà o nel quale operano Società ed Enti dalle finalità

simili o coincidenti a quelle di ASI ma in tal caso è necessario avere espressa autorizzazione del Consiglio Federale. La sede deve essere essa stessa totalmente autonoma, e non è consentita la condivisione di spazi con altre realtà.

- Per la disponibilità della sede, è necessario dimostrare di aver sottoscritto un contratto di locazione o di comodato intestato al Club, regolarmente registrato. In caso di immobile di proprietà del Club, andrà prodotto l'atto di acquisto;
- verrà valutato in modo non vincolante il parere inerente la richiesta di federazione dei Club federati limitrofi. Da tale parere sono svincolati i Registri di Marca, di Modello e i Club di Settore che operano sull'intero territorio nazionale e che non sono soggetti al criterio della distanza minima.

CAPO II - Procedura per ottenere la federazione all'ASI e attività istruttoria della Commissione Club

Il Club richiedente l'ammissione nella Federazione dovrà redigere la domanda indirizzata al Presidente dell'ASI, su apposito modulo, debitamente compilato ed inviare il fascicolo alla Segreteria ASI.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo
- copia dello statuto
- dichiarazione di impegno da parte del Presidente, in qualità di legale rappresentante del Club, di accettazione integrale dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le Direttive/Delibere di ASI, nonché impegno ad informare i suoi successori che, all'atto dell'elezione, dovranno sottoscrivere un nuovo analogo impegno;
- organigramma del Club: Presidente, Consiglio Direttivo, Segretario, Tesoriere e Referenti Tecnici. Referenti dell'attività certificativa del Club sono i Referenti Tecnici di Club. Il Presidente può svolgere attività certificativa se nominato Referente Tecnico di Club. Ai Referenti Tecnici di Club sono dedicati specifici percorsi formativi e di aggiornamento curati dalle Commissioni Tecniche Nazionali.

Da ASI è previsto sia attivo almeno un Referente Tecnico per ogni settore di riferimento del Club più altri eventuali per le categorie contemplate al Capo I.

Ogni Referente Tecnico di Club potrà firmare le richieste di certificazione soltanto dopo aver ricevuto da parte di ASI la comunicazione di avvenuta nomina, approvata dal Consiglio Federale, e di avvenuto inserimento nell'apposito registro aggiornato dalla Commissione Club. Di prassi è prevista, la nomina di un Referente Tecnico per ogni settore di riferimento del Club; tuttavia, potrà essere richiesto l'inserimento di ulteriori unità in funzione all'attività certificativa del singolo Club. In questo caso, il Club dovrà inoltrare opportuna domanda alla Commissione Club specificando le motivazioni, i nominativi ed il numero di tessera ASI degli ulteriori Referenti Tecnici di Club richiesti. Alla domanda andranno allegati anche il certificato di residenza e il CV dei Referenti proposti.

Dopo valutazione di ogni singolo caso da parte della Commissione Club, che potrà altresì tener conto delle dimensioni del Club richiedente e del numero dei CRS dallo stesso richiesti in passato, il parere definitivo verrà espresso dal Consiglio Federale.

Eventuali variazioni dell'organigramma del Club dovranno essere prontamente comunicate alla Segreteria ASI, al fine di aggiornare i poteri di firma per l'attività certificativa.

- indirizzo della sede operativa e della sede legale, che possono o meno coincidere;
- elenco degli iscritti, in ordine alfabetico, completo di tutti i dati anagrafici (codice fiscale compreso);
- elenco dei veicoli con allegati i relativi “CDP”;
- documentazione inerente le manifestazioni organizzate e l’attività effettuata nel corso dei due anni precedenti con relative relazioni.

La Segreteria di ASI dovrà protocollare e attribuire un numero di repertorio progressivo in base alla data di arrivo di ogni fascicolo e, dopo aver dato conferma di ricevimento dello stesso, trasmettere il tutto alla Segreteria della Commissione Club che provvederà ad esaminare domanda e allegati, verificando in particolare il possesso dei requisiti di cui al Capo 1), del presente regolamento ed in particolare:

- che lo statuto e l'atto costitutivo del Club contengano finalità e requisiti che non siano in contrasto con i principi ispiratori dell'ASI. In caso di contrasto la Commissione Club indicherà le modifiche da apportare;
- che i Tesserati non siano in numero inferiore a 120, di cui almeno il 50% sia in possesso di veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico;
- che i proprietari dei veicoli o i loro familiari siano effettivamente quelli indicati dal Club nei documenti allegati alla domanda ed appartengano al loro nucleo familiare;
- che la sede operativa del Club si trovi a distanza non inferiore a 30 km (Google maps) da altro Club federato;
- che l’atto costitutivo del Club richiedente la federazione abbia una data risalente ad almeno due anni antecedenti a quella della richiesta di federazione;
- che sia prodotta documentazione valida e sufficiente ad attestare l’attività svolta da almeno due anni antecedenti a quello della richiesta di federazione;
- che sia stato prodotto un contratto di locazione o di comodato gratuito intestato al Club, completo di estremi di registrazione, ovvero che sia stato prodotto il titolo di acquisto nel caso di immobile di proprietà del Club.

In caso di carenza di documentazione l’ASI, per il tramite della Commissione Club, comunicherà al Club richiedente di integrare e/o modificare la propria richiesta. Le integrazioni dovranno essere fornite entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione; scaduto tale termine, in assenza di riscontro da parte del Club richiedente, la domanda verrà automaticamente archiviata e sarà necessario ripresentare una nuova domanda di federazione.

Esperate le attività di cui sopra la Commissione Club:

richiederà ed esaminerà il parere non vincolante dei Club limitrofi già federati, che dovrà essere trasmesso alla Segreteria nel termine di quaranta giorni dalla richiesta. Il mancato invio del parere richiesto da parte dei Club limitrofi, sarà valutato come favorevole; richiederà tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui devono essere in possesso i Club federandi e, in particolare, effettuerà tutte le indagini necessarie al fine di conoscere in modo approfondito la realtà associativa del Club richiedente. Tale indagine dovrà essere rivolta in modo particolare ai soggetti componenti il Direttivo e a tutti coloro che operano all’interno del Club, mediante audizione/incontro. Inoltre, il Presidente della Commissione Club incaricherà uno/due Commissari di effettuare un sopralluogo presso la sede del Club, con audizione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo per la

verifica di quanto presentato. Di tale incontro dovrà essere redatto verbale da allegarsi al fascicolo della domanda.

Dell'attività svolta collegialmente dalla Commissione Club o da uno o più componenti della stessa, dovrà essere redatta una relazione che il Presidente presenterà al Consiglio Federale, nella quale dovrà essere espresso il parere della Commissione Club circa l'accoglimento della domanda di federazione o la reiezione della stessa con idonea motivazione. Il Consiglio Federale deciderà poi in merito, senza essere vincolato dal parere della Commissione Club.

Le domande respinte saranno archiviate ed i Club richiedenti non potranno proporre nuova domanda se non dopo il decorso di due anni dalla delibera assunta dal Consiglio Federale.

I Club richiedenti, ai quali viene concessa la federazione, acquisiscono immediatamente pari diritti agli altri Club federati.

I Club neofederati dovranno regolarizzare le iscrizioni, nel numero minimo previsto dal regolamento, entro il termine perentorio di otto mesi, decorrente dal momento in cui vengono resi operativi.

CAPO III - Funzioni e poteri di controllo della Commissione Club

Per esercitare il controllo sui Club federati, su propria iniziativa motivata o su richiesta del Consiglio Federale, la Commissione Club potrà verificare, quando si presenterà la necessità, l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, nonché delle delibere dell'ASI

La Commissione Club informerà il Consiglio Federale circa eventuali violazioni di dette norme. Nell'esercizio di tale controllo la Commissione Club avrà la facoltà di esperire tutte le indagini necessarie sul funzionamento dei Club. In ogni caso riferirà e proporrà al Consiglio Federale i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi dei Club che abbiano violato le norme dello Statuto, dei Regolamenti e delle Delibere.

I Club di nuova federazione saranno sottoposti a specifiche verifiche durante i primi 24 mesi di attività per tesseramenti, certificazioni, eventi e manifestazioni. La Commissione Club qualora si dovessero presentare carenze rispetto al Regolamento in vigore, predisporrà eventuale relazione da inviare al Consiglio Federale per le opportune valutazioni e/o provvedimenti da intraprendere.

CAPO IV - Norme fondamentali per il mantenimento dello status di Club federato ASI

Ai Club federati è consentito avere una sola sede operativa che deve essere ufficialmente comunicata all'ASI, presso la quale viene svolto ogni aspetto della vita associativa. Solo presso tale sede, che deve essere espressamente indicata su ogni documento del Club, sarà possibile svolgere le attività associative e, in particolare quelle di Segreteria come il ricevimento degli appassionati, le iscrizioni all'ASI e l'espletamento delle formalità burocratiche inerenti le pratiche di certificazione dei veicoli.

È possibile ottenere l'autorizzazione allo spostamento della sede operativa solo nell'ambito dello stesso Comune, purché detto spostamento venga comunicato preventivamente alla Segreteria dell'ASI ed alla Commissione Club, con indicazione dei motivi per cui lo stesso dovrebbe aver luogo. In assenza di problematiche ostative l'autorizzazione a tale spostamento potrà essere dato dalla Commissione Club senza l'interpello del Consiglio Federale. In caso

contrario la commissione Club sottoporrà al Consiglio Federale la richiesta di spostamento della sede anche se nell'ambito dello stesso Comune.

Non è consentito trasferire la sede operativa del Club al di fuori del Comune di origine, in assenza di una espressa autorizzazione da parte del Consiglio Federale che, ascoltata la relazione della Commissione Club sull'argomento, valuterà l'opportunità di tale trasferimento sulla base delle peculiarità di ogni singolo caso e del parere non vincolante espresso dai Club federati limitrofi al Comune di spostamento.

Presso la sede del Club è vivamente raccomandata l'esposizione di targa esterna al fabbricato, contenente il logo ASI ed il logo del Club, secondo i modelli forniti da ASI. La mancata esposizione della stessa deve essere motivata. La sede dovrà essere rappresentativa o almeno decorosa ed idonea all'accoglienza dei tesserati, rispettando l'apertura settimanale di almeno due giorni per almeno tre ore al giorno; gli orari di apertura potranno variare in base alle esigenze del Club. Ogni sede dovrà avere una linea telefonica e dati atti ad operare col sistema informatico di ASI ed essere dotata di apparecchiature informatiche adatte all'attività di tesseramento e certificazione.

Sul sito internet di ASI, nell'elenco dei Club federati, verrà pubblicata la denominazione del Club, l'indirizzo completo della sede operativa, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo del sito WEB (avere un sito attivo è vivamente raccomandato), e l'indirizzo PEC (la sua attivazione è vivamente raccomandata), tramite il quale se operativo avverranno le comunicazioni da parte dell'ASI.

Eventuali modifiche della denominazione del Club federato o del suo logo, rispetto a quanto comunicato all'atto della federazione, devono essere previamente autorizzate da ASI; pertanto, il Club richiedente, dovrà inviare una richiesta motivata alla Commissione Club la quale, espletato ogni opportuno approfondimento, esporrà il proprio parere al Consiglio Federale che delibererà in merito.

I Club federati si impegnano al rispetto di tutte le norme civilistiche, amministrative e fiscali inerenti l'attività associativa quali, ad esempio, lo svolgimento delle riunioni degli organi direttivi o delle assemblee dei soci, la predisposizione e la presentazione dei rendiconti periodici, ecc...

La Federazione ASI potrà richiedere ai singoli Club la comunicazione di dati relativi alla loro attività, anche ai fini di una maggiore comprensione dei dati aggregati generati dal motorismo storico italiano.

È vietato delegare a soggetti terzi (ad esempio: Società, Agenzie di Assicurazione, Agenzie di pratiche automobilistiche, Concessionarie, ecc.) alcun aspetto afferente alla gestione e/o allo svolgimento delle pratiche certificative e di iscrizione al Club: tali mansioni, pertanto, dovranno essere svolte esclusivamente dalla Segreteria del Club e dai Referenti Tecnici di Club, inseriti nel registro gestito dalla Commissione Club.

Il Club federato sarà ritenuto direttamente responsabile del mancato rispetto degli obblighi sopra esposti.

Si invitano i Presidenti di Club Federati, qualora ne siano al corrente, a segnalare qualsiasi condotta non ritenuta in linea con i dettami della Federazione ed in particolare che soggetti terzi, estranei alla Federazione, pubblicizzino utilizzando o meno il logo ASI - o comunque svolgono attività che sono prerogativa dei Club federati ASI (es.: tesseramenti e certificazioni veicoli). Tali violazioni dovranno essere segnalate dal Presidente alla Commissione Club.

Registri di Marca, Modello e Club di Settore

I Registri di Marca, di Modello e Club di Settore sono tenuti al pieno rispetto del presente Regolamento, salve le seguenti eccezioni:

- possibilità di avere un numero di Tesserati inferiore a quello minimo previsto dallo Statuto ASI e dal presente Regolamento per i Club generici;
- per i soli Registri che, per notoria insufficienza sul territorio nazionale di veicoli relativi al Registro in questione hanno un numero di tesserati inferiore a 120, di iscrivere anche Tesserati proprietari di veicoli diversi da quelli previsti dal Registro, nella misura massima del 25% del numero di Tesserati in carico al 31 dicembre dell'anno precedente. Oltrepassata la soglia dei 120 tesserati, i Club non potranno tesserare nel corso dell'anno ulteriori nuovi soci che non siano proprietari di veicoli tipici del Registro in questione. In ogni caso il numero di tesserati non proprietari di veicoli tipici del Club non potrà mai oltrepassare la soglia dei trenta tesserati;
- possibilità di certificare veicoli, diversi dal proprio specifico ambito, che siano di proprietà del proprio associato;
- possibilità di discostarsi dal parametro di distanza minima previsto per i Club Generici;
- possibilità di organizzare eventi e manifestazioni esclusivamente attinenti al veicolo/i da loro rappresentato/i;
- possibilità di disattendere l'obbligo di disporre una sede esclusivamente dedicata all'accoglienza dei soci e, conseguentemente, possibilità di avere soltanto la sede presso il proprio Presidente o, ad esempio, presso altro Club federato. Fermo in ogni caso il divieto di operare presso strutture terze quali: Agenzie di Assicurazione, Agenzie di pratiche automobilistiche, Concessionarie, enti con finalità coincidenti con quelle di ASI, ecc.;
- possibilità di avere i propri Referenti Tecnici ad una distanza superiore rispetto a quella minima prevista per i Club generici (cfr. Obblighi particolari, Capo 5).

CAPO V - Obblighi particolari

Esposizione del logo ASI

Tutti i Club federati sono tenuti a dare adeguata visibilità alla Federazione, esponendo il logo ASI, oltre che all'ingresso dei locali del Club, anche sull'eventuale sito *internet* e/o all'interno delle varie pagine social.

Comunicazione all'ASI degli organigrammi

Tutti i Club federati sono tenuti a comunicare all'ASI i rispettivi organigrammi ad ogni rinnovo delle cariche sociali, in applicazione dei propri Statuti, entro trenta giorni dalla data delle avvenute elezioni, con dichiarazione d'impegno al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle Direttive/Delibere ASI da parte del nuovo Presidente. Gli organigrammi dei Club devono essere pubblicati sul sito internet dei Club stessi entro il medesimo termine.

Tesseramento ASI

Tutti i componenti il Consiglio direttivo, le altre figure elettive o di nomina del Consiglio, se non dipendenti, devono essere tesserati ASI, tramite il Club a cui appartengono.

Soci familiari

È consentito il tesseramento all'ASI di familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia del tesserato che deve necessariamente essere consegnato alla segreteria del Club al momento dell'iscrizione. I soci familiari potranno richiedere l'avvio delle pratiche di certificazione e partecipare alle manifestazioni a calendario ASI. Gli stessi non sono candidabili alle cariche elettive dell'ASI ed i medesimi non vengono computati ai fini di cui all'art. 8 comma 2 dello Statuto ASI.

Mancato rispetto del numero minimo di tesserati

La Segreteria entro il 30 marzo di ogni anno - comunicherà alla Commissione Club e al Consiglio Federale il numero di Tesserati che ogni Club federato risulta avere al 31 dicembre dell'anno precedente. Ogni qualvolta le associazioni federate abbiano perso il numero minimo di Tesserati necessari per la federazione, sarà loro concesso un termine di dodici mesi per la ricostituzione del numero minimo necessario. In mancanza di tale adempimento il Consiglio Federale sarà chiamato a pronunciarsi in merito al mantenimento/revoca dello Status di Club Federato.

Referenti Tecnici di Club

Come da Regolamento della Commissione Tecnica Nazionale, ai fini dell'ottenimento di ogni certificazione rilasciata da ASI, tutti i veicoli devono essere valutati tramite visita fisica fatta personalmente dal Referente Tecnico del Club; non è consentita la valutazione a distanza; il Referente Tecnico non può delegare a terzi, anche solo in parte, tale incombenza.

Qualora la segreteria ASI richiedesse per qualsivoglia ragione, su indicazione della CTNA, CTNM o dalle Commissioni di competenza, di eseguire filmati sui veicoli da certificare, detti filmati dovranno essere eseguiti dal Referente Tecnico di Club.

I Referenti Tecnici devono essere tesserati ASI, avere la quota in regola presso il Club per il quale prestano o presteranno la loro funzione e, salvo espresse deroghe previste dal presente regolamento, non possono mai operare per conto di Club diversi da quello di appartenenza.

Le violazioni delle norme qui riportate che saranno rilevate dalle Commissione Club verranno riportate al Consiglio Federale per le opportune delibere di merito che dallo stesso verranno prese in osservanza dei dettami statutari, nei confronti di qualsivoglia soggetto che sarà ritenuto responsabile.

Competenza territoriale per gestione e rilascio dei certificati di rilevanza storica da parte dei Club federati

I club federati hanno facoltà di tesserare soggetti residenti su tutto il territorio nazionale senza alcuna previsione specifica inerente la loro distribuzione. Hanno inoltre la possibilità di rilasciare CRS a veicoli di soggetti residenti nell'intero ambito nazionale ma, se si tratta di club generici, è individuata un'area di competenza territoriale primaria. Quest'area corrisponde all'intero territorio della provincia su cui incide la sede del club a cui si va ad aggiungere il territorio delimitato dal perimetro del cerchio che ha come centro il club e diametro pari a 100 km; questo valore è calcolato in linea d'aria ed è indipendente da qualsiasi confine provinciale e regionale. A veicoli di tesserati che risiedono fuori dell'area di competenza territoriale primaria potranno di norma essere rilasciati un numero di CRS pari al 5% dei CRS rilasciati dal club durante l'anno precedente. I veicoli oggetto di rilascio di tali CRS, se non visionati in modo diretto dai referenti tecnici del club, dovranno essere visionati

dai referenti tecnici dei club con sede operativa più prossima al luogo ove si trova il mezzo da certificare.

I Registri di Marca, di Modello ed i Club di Settore possono avere una distribuzione libera dei tesserati sull'intero territorio nazionale senza nessuna previsione specifica in merito; qualora i propri Referenti Tecnici fossero impossibilitati a visionare personalmente i veicoli da certificare, dovranno necessariamente avvalersi di Referenti Tecnici appartenenti a un Club federato con sede operativa prossima al veicolo da visionare. A tal fine tutti i Club ASI sono tenuti a rendersi disponibili per collaborare al rilascio dei certificati.

I referenti tecnici dei club generici devono risiedere nell'area di competenza territoriale primaria del Club e, salvo eccezioni, rilasciare CRS a tesserati residenti nell'area di competenza territoriale del Club.

Le violazioni delle norme qui riportate che saranno rilevate dalle Commissioni Club saranno riportate al Consiglio Federale per le opportune delibere di merito che dallo stesso verranno prese in osservanza dei dettami statutari, nei confronti di qualsivoglia soggetto che sarà ritenuto responsabile.

Quota associativa e rilascio di certificati

Le tariffe della quota associativa e del rilascio dei certificati sono individuate dalla Federazione. Eventuali scostamenti o costi aggiuntivi potranno essere sottoposti a controllo.

Trasferimento di Soci da un Club ad un altro Club, durante l'anno associativo

È consentito il trasferimento ad un Club federato di un numero annuo di soci, provenienti da un unico altro Club federato, nella misura massima di dieci.

Superata tale soglia, la Segreteria, deve necessariamente informare la Commissione Club e il Consiglio Federale, prima di ammettere gli ulteriori nuovi soci. Al nuovo Club il tesserato presenterà la richiesta di iscrizione tramite modulo scaricabile dal sito dell'ASI (sezione modulistica) allegando copia della mail di disdetta inviata al Club da cui si trasferisce. Il Club ricevente il nuovo associato dovrà inoltrare il modulo di trasferimento all'ASI, con allegato documento di identità del socio e copia della tessera ASI e la mail di disdetta.

Rappresentanza esclusiva

Si rammenta ai Club federati che non è consentito collaborare con realtà la cui attività sia contraria ai principi di correttezza o in contrasto con gli interessi o con i fini istituzionali e/o statutari dell'ASI o, comunque, lesiva della sua immagine associativa e culturale.

CAPO VI - Enti aderenti

Ai sensi dell'articolo 4 del vigente Statuto, il Consiglio Federale, autonomamente o su specifica domanda, potrà deliberare lo status di "Ente Aderente" in favore di quei soggetti che svolgono attività conformi alle finalità dell'ASI

Qualora la richiesta di tale riconoscimento avvenga su specifica domanda, l'Ente richiedente dovrà presentare richiesta redatta su carta intestata con logo, sigla, indirizzo, recapiti telefonici, posta elettronica, sottoscritta dal richiedente o dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. Essa dovrà essere rivolta al Presidente dell'ASI e indirizzata, con i relativi allegati, alla Segreteria.

Alla domanda dovranno essere allegati l'atto costitutivo e una relazione sulle attività svolte dall'Ente richiedente e quelle che intende svolgere, con le motivazioni della domanda.

La Commissione Club effettuerà un'indagine sui documenti prodotti, espletterà tutte le verifiche sull'attività dei soggetti richiedenti e relazionerà al Consiglio Federale per le decisioni finali. L'adesione non comporta, per il soggetto aderente, l'acquisizione dello status di Socio e, pertanto, esso non avrà diritto di voto in Assemblea ASI.

La qualifica di "Ente Aderente" è concessa a tempo indeterminato, ma può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Federale qualora non vengano rispettati lo spirito e le finalità dell'ASI.

Agli Enti Aderenti non è consentito né tesserare né certificare. Gli Enti Aderenti sono tenuti a comunicare ad ASI ed alle eventuali Commissioni competenti le proprie attività organizzate di tipo dinamico, culturale, tematico, fieristico, convegnistico, mostre scambio, ecc... In tali contesti dovranno sempre evidenziare, che agiscono come Ente Aderente ASI e non come Club Federato.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, nell'interesse di ASI, possono essere applicati criteri discrezionali per l'accoglimento e reiezione della domanda di Ente Aderente, sia in presenza che in assenza dei necessari requisiti.

CAPO VII - Norme conclusive

Pratiche scorrette

I Club sono tenuti ad operare diligentemente, nel pieno rispetto dei principi di buona fede e di correttezza nei riguardi della Federazione e degli altri Club federati.

Non è permesso proporre tesseramenti che abbiano un costo base che risulti in modo diretto o indiretto inferiore a quello minimo previsto dalla Federazione. Non è consentito svolgere attività concorrenziali nei confronti di altri club federati messe in essere con modalità che non risultino essere in linea con norme comportamentali consone ai principi etici ed ai valori morali su cui si basa la vita associativa della nostra Federazione.

Modalità operative non consone o non in linea con i principi sopra espressi saranno segnalate al Consiglio Federale per gli eventuali provvedimenti in merito.

Violazioni dei Regolamenti e delle Direttive ASI

A fronte di violazioni dei regolamenti o delle norme attuative emanate dall'Ente, ripetute o meno, fatte da parte di Club federati potranno essere presi provvedimenti. Le violazioni delle norme qui riportate che saranno rilevate dalle Commissione Club e verranno riportate al Consiglio Federale per le opportune delibere di merito che dallo stesso verranno prese in osservanza dei dettami statutari, nei confronti di qualsivoglia soggetto che sarà ritenuto responsabile.

Obblighi generici

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si richiamano le norme di buon comportamento, di buona educazione e di solidarietà nei riguardi degli altri Club federati e nei confronti di qualsiasi utente e autorità, nel rispetto dei principi statutari che necessariamente devono permeare ogni aspetto della vita federativa.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025.

Regolamento approvato in Torino con delibera del Consiglio Federale del 17/18 ottobre 2024.